



Giurisprudenza di merito
TRIBUNALE PENALE DI LA SPEZIA
3 maggio 2012

Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti - Accertamento - Modalità - Prelievo di liquido biologico - Sufficienza - Esclusione - Visita medica - Necèssità.

Ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 187, comma 1, c.s., poiché l'analisi positiva delle urine indica che l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope può essere avvenuta ore o giorni prima del prelievo, è necessario sottoporre la persona fermata a visita medica per collegare la presenza di tracce delle predette sostanze alla eventuale sussistenza di un'alterazione psico-fisica che sia alla stessa riconducibile, nonché attuale al momento della conduzione del veicolo da parte del soggetto sottoposto all'accertamento. (Nella specie, a fronte della positività alla cannabis accertata mediante prelievo di liquido biologico, la valutazione sommaria e atecnica delle condizioni del soggetto fermato da parte dei Carabinieri non ha consentito di riportare gli effetti dell'assunzione della sostanza al momento in cui egli era alla guida, con conseguente assoluzione dello stesso dal reato di cui all'art. 187, comma 1, c.s.). (Tribunale di La Spezia, 3 maggio 2012) - [RIV-1302P188] Art. 187 cs.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione ritualmente notificato, C. S. veniva tratto giudizio per rispondere dei reati precisati in rubrica.

All'odierna udienza l'imputato chiedeva procedersi nelle forme del rito abbreviato; il giudice disponeva in conformità e invitava le parti a concludere. Indi, P.M. e difensore rassegnavano le conclusioni di cui in epigrafe.

In vero, emerge dall'istruzione dibattimentale che il giorno 24 settembre 2009, in La Spezia, l'odierno giudicabile veniva fermato dai Carabinieri per la Marina, alla guida del veicolo indicato in rubrica.

I militari, come si legge in atti, sottoponevano a controllo il C., che risultava sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita; e inoltre veniva giudicato in condizioni di alterazione delle percezioni, con eccessiva loquacità e pupilla dilatata; ciò induceva a sottoporre il C. ad accertamenti presso struttura sanitaria, in base ai quali il Coco risultava positivo, negli esami delle urine, a cannabinoidi.

Muovendo proprio dall'imputazione ex art. 187 C.d.S., va osservato che gli accertamenti di laboratorio da cui è emersa la positività alla cannabis dell'imputato si esauriscono nelle analisi delle urine, eseguiti circa 2 ore dopo il ricovero, dalle quali possono ricavarsi solo i metaboliti della cannabis, a distanza di un range temporale indeterminato, ma comunque tale da far ritenere che l'assunzione e l'influenza dello stupefacente possano essere avvenuti in un momento significativamente antecedente quello del controllo di P.G..



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

Infatti, è noto che, ove si utilizzino le urine, l'analisi positiva risulta indicativa di una assunzione che può essere avvenuta ore o giorni prima del prelievo; per tale ragione il legislatore ha previsto la necessità di sottoporre la persona fermata a "visita medica", che consenta di collegare la presenza di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope alla eventuale sussistenza di una alterazione psico-fisica che sia alla stessa riconducibile, nonché attuale al momento della conduzione del veicolo da parte del soggetto sottoposto all'accertamento (per utili riferimenti nella giurisprudenza di merito, cui lo scrivente aderisce, cfr. Trib. Savona, sent. n. 354/2009; Trib. Ferrara, sentenza in data 21 maggio 2009).

Nella specie, si è visto che, a fronte della positività accertata attraverso il prelievo di liquido biologico (nella specie, urine), il C. veniva giudicato dai militari in condizioni di non meglio precisata alterazione, sommariamente descritte a verbale: tali condizioni però, oltre a essere frutto di una valutazione soggettiva, sommaria e atecnica da parte degli operanti, non appaiono in sé decisive, sul piano sintomatico, di una attualità degli effetti stupefacenti della cannabis o, comunque, di una condizione rapportabile agli effetti dell'assunzione di stupefacenti; si aggiunga che tanto non sarebbe stato neppure desumibile dalla sua condotta alla guida atteso che, in base agli atti, il controllo cui veniva sottoposto il C. non era occasionato da una sua condotta alla guida strana o pericolosa.

Non è dunque in alcun modo possibile collocare gli effetti dell'assunzione di cannabinoidi da parte del C. - e, dunque, lo stato di alterazione psico-fisica di cui al comma 1 dell'art. 187 C.d.S. - al momento in cui egli era alla guida.

Diversamente deve concludersi in ordine all'addebito a lui mosso ex art. 116/13 C.d.S..

Ed invero, il C. conduceva il veicolo indicato in rubrica senza aver mai conseguito la patente di guida, prescritta per la conduzione di veicoli di quel tipo.

Ciò impone la condanna del prevenuto, ex art. 116 c. 13 C.d.S..

Nei confronti dell'imputato, in relazione alla tenuità del fatto e all'assenza di elementi ostativi nella biografia penale dell'imputato stesso (che risulta incensurato), possono riconoscersi le attenuanti generiche.

Segue per legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali; non va invece disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale era stato commesso il reato, e di esso va anzi disposta la restituzione se ancora in sequestro, essendo esso di proprietà di terzi. 40 giorni per la motivazione, ex art. 544/3 c.p.p.. (*Omissis*) **[RIV-1302P188] Art. 187 cs.**